



N. 2322-C

Relazione orale

Relatrice **BOLDI**

**TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Comunicato alla Presidenza il 30 novembre 2011

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della salute
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro per il turismo
e con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico**

(V. Stampato n. 2322)

approvato dal Senato della Repubblica il 2 febbraio 2011

(V. Stampato Camera n. 4059)

modificato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 2011*

INDICE

Relazioni:

- della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
- della 3 ^a Commissione permanente	»	4
- della 4 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
- della 6 ^a Commissione permanente	»	8
- della 7 ^a Commissione permanente	»	10
- della 8 ^a Commissione permanente	»	11
- della 9 ^a Commissione permanente	»	13
- della 10 ^a Commissione permanente	»	15
- della 11 ^a Commissione permanente	»	17
- della 13 ^a Commissione permanente	»	18
- della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	19
Disegno di legge: nota di rinvio	»	20

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BODEGA)

27 settembre 2011

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 4, riguardante le missioni all'estero dei dipendenti pubblici, si rileva che la disposizione, nel ripristinare per alcuni casi la corresponsione della diaria, soppressa dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, presenta profili di irragionevolezza, dal momento che, per effetto del combinato disposto con un'altra disposizione dello stesso decreto-legge n. 78, la diaria si cumula con i rimborsi delle spese di missione ammessi dallo stesso decreto proprio quale conseguenza del venir meno della diaria;

– si ritiene opportuno verificare se il rinvio operato dall'articolo 24 agli articoli 1 e 2 della legge n. 96 del 2010 possa considerarsi esauritivo, quanto alla determinazione dei principi e criteri direttivi, per ciascuna delle specifiche deleghe, con particolare riguardo a quelle previste agli articoli 11 e 21.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: AMORUSO)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, una relazione non ostantiva.

**RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

(Estensore: CANTONI)

20 settembre 2011

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge comunitaria 2010, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: FLERES)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale;

– dall'articolo 6, comma 2, lettera *l*), che prevede la modifica della disciplina sanzionatoria e di vigilanza sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, per lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob provvederanno alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte autonomamente, con le ordinarie forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati;

– l'articolo 8, comma 2, lettera *h*), che amplia la platea dei soggetti IVA che possono accedere al meccanismo dei rimborsi infrannuali, rechi effetti trascurabili sul gettito, in considerazione dell'esiguità dei soggetti interessati;

– l'articolo 8, comma 2, lettera *l*), avendo carattere procedurale, non produca effetti sul gettito;

– la definizione delle imprese turistico-balneari contenuta nell'articolo 11, comma 6, non comporti effetti onerosi connessi all'ampliamento delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011;

– l'articolo 22, comma 4, che modifica il regime tributario delle fondazioni bancarie, risulti necessario ai fini del coordinamento con l'ar-

articolo 52, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, che ha innalzato dal 10 al 15 per cento – la quota percentuale del patrimonio delle fondazioni bancarie investibile in immobili diversi da quelli strumentali. Peraltro, secondo la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto, in sede di relazione tecnica al decreto n. 78 del 2010, non sono stati ascritti effetti alle disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

Osserva, infine, con riferimento agli articoli 4 e 22, comma 4, che la legge di contabilità pubblica imporrebbe una corretta copertura finanziaria di qualunque onere ancorché esiguo.

su emendamenti

(Estensore: LATRONICO)

23 novembre 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 8.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6.

Sui restanti emendamenti, formula un parere non ostativo.

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: FANTETTI)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

premessò:

che l'articolo 7 prevede il recepimento di direttive relative al proposito da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

che l'articolo 15 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE relativa ai poteri e alle funzioni delle autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti finanziari;

che per i settori citati nonché per le direttive di cui all'articolo 6, la finalità complessiva dell'intervento normativo appare giustamente orientata a migliorare la trasparenza delle negoziazioni, l'efficacia dei controlli e della vigilanza, nonché dell'apparato sanzionatorio,

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

appare necessaria una valutazione complessiva dei meccanismi preposti al recepimento delle direttive comunitarie e all'adeguamento normativo delle misure adottate in sede europea al fine di ridurre in termini fisiologici i casi di infrazione nei confronti dello Stato italiano per ritardato o mancato adeguamento della disciplina nazionale. Tale considerazione si presenta particolarmente urgente sulle tematiche finanziarie, poiché in tale settore la capacità legislativa di intervento rischia, in qualche modo, di essere frustrata dal forte tasso di innovazione, anche tecnologica, che caratterizza l'evoluzione dei mercati finanziari;

in merito all'articolo 6, comma 2, lettera l), numero 3), concernente l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflattivi del contenzioso relativi alla disciplina sanzionatoria prevista nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto

legislativo n. 58 del 1998) la Commissione ritiene che l'estensione prevista dovrà avvenire con le sole modifiche indispensabili ai fini dell'estensione medesima, escludendosi interventi innovativi per altri profili. Si rileva infatti, da un lato, che il riferimento allo strumento dell'oblazione non risulta sufficientemente determinato e, dall'altro, che il riferimento «ad altri strumenti deflattivi del contenzioso» appare troppo generico;

per quanto concerne l'operatività dei mercati e i soggetti ammessi alle negoziazioni, la Commissione esprime la preoccupazione per il fatto che importanti settori rimangono ancora al di fuori di definizioni legislative e di adeguati presidi di vigilanza (come ad esempio le operazioni cosiddette «ad alta frequenza» effettuate sui mercati dei capitali da un ristretto numero di operatori *high frequency trading* e/o lo scambio di prodotti derivati fuori mercato – *over the counter*);

a tale riguardo si sollecita il Governo affinché nelle sedi competenti sia accelerato il processo di modifica della direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE) e sia quanto prima adottato il Regolamento relativo alla negoziazione dei prodotti finanziari sopra menzionati sul quale avevano già formulato indicazioni le Commissioni 6^a e 14^a (*Doc. XVIII*, n. 88). È opinione condivisa, infatti, che la persistenza di scambi poco trasparenti, scarsamente regolamentati e quindi fuori vigilanza favorisca quel fenomeno deleterio di «finanziarizzazione dell'economia» i cui effetti distorsivi si riverberano tragicamente sia sul piano economico-sociale che su quello finanziario;

in termini più generali la Commissione sollecita un'analitica valutazione delle disposizioni comunitarie dirette a regolare il ruolo e la natura delle «agenzie di valutazione» – *rating agencies*: attesa l'opportunità di concludere il periodo transitorio relativo alle procedure di autorizzazione all'operatività delle agenzie di *rating* in capo all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), appare sempre più utile una riconsiderazione del valore pubblico attribuito ai giudizi emessi da dette agenzie così come previsto nella vigente legislazione. Tale considerazione vale anche per la disciplina relativa ai criteri di patrimonializzazione delle banche previsti dagli accordi di Basilea 3;

infine, la Commissione sollecita l'adozione di misure coordinate e armonizzate in tutti gli Stati membri, anche con l'intervento propulsore delle autorità di vigilanza comunitarie, sia in tema di forte limitazione delle vendite allo scoperto, sia per quanto riguarda l'opportunità di un'ulteriore riflessione sul modello di banca universale, valutando l'ipotesi di separare le tradizionali attività bancarie di raccolta e credito al pubblico da quelle di investimento e *trading*, al fine di salvaguardare in ultima analisi sia i risparmiatori che gli investitori.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: POSSA)

14 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

valutata positivamente l'unica modifica di propria competenza introdotta dalla Camera dei deputati in seconda lettura, costituita dall'inserimento dell'articolo 16 che estende, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime di detraibilità dall'IRPEF ai canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti italiani di università dell'Unione europea. La normativa attualmente vigente prevede infatti la detraibilità dall'IRPEF del 19 per cento solo per i canoni stipulati da studenti universitari italiani fuori sede, che frequentino atenei nazionali situati ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza. Essa è stata tuttavia oggetto di una procedura di infrazione comunitaria, atteso che non si applica ai contratti di locazione stipulati in Stati esteri e pertanto discrimina gli studenti italiani iscritti presso facoltà di Paesi membri dell'Unione europea, in violazione del principio di libertà di circolazione delle persone;

considerato che in sede di discussione generale sono stati sollevati altri argomenti di rilievo, ancorché di carattere più generale rispetto al contenuto specifico dell'atto in titolo, ed in particolare:

- la necessità di snellire le procedure per la concessione dei permessi di soggiorno agli studenti universitari stranieri che scelgono di formarsi presso un ateneo italiano;
- l'opportunità di una riflessione più complessiva sul diritto allo studio,

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: BALDINI)

12 ottobre 2011

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge,

premessi che:

– il 5 maggio scorso il Senato ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno in materia di concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, che impegna il Governo ad agire in sede comunitaria per ottenere l'esclusione di tali concessioni dall'ambito dell'applicazione della direttiva servizi e a definire un quadro legislativo per il settore fondato su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti e che salvaguardi gli investimenti effettuati dalle imprese stesse;

– il Parlamento europeo, con risoluzione del 27 settembre 2011, ha ribadito l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee, invitando la Commissione europea a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva;

– nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le Autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore, ritenendo che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela;

– in base a quanto sopra esposto, il Governo dovrà intraprendere presso la Commissione europea tutte le azioni necessarie tese ad escludere le imprese balneari dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e, in esito a tali azioni, rivedere tutta la materia attraverso un disegno di legge organico da sottoporre all'esame del Parlamento, che tenga altresì

presente la necessità, ove si renda necessaria la procedura di gara per l'assegnazione, di prevedere un indennizzo al titolare della concessione uscente da parte del subentrante pari al valore commerciale dell'azienda;

– la Commissione auspica che il Governo introduca elementi di tutela delle concessioni demaniali marittime, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda la tutela del valore commerciale, già in sede di adozione degli imminenti provvedimenti in materia di sviluppo,

formula una relazione favorevole a condizione che:

– all'articolo 11 vengano soppressi i commi 2 e seguenti, in quanto si ritiene indispensabile, sulla base della mozione approvata all'unanimità dal Senato, che il Governo intraprenda presso la Commissione europea tutte le azioni necessarie tese ad escludere le imprese balneari dall'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE e compia tutte le altre iniziative indicate in premessa,

– l'articolo 8, comma 2, lettera *h*), in materia di rimborso del credito IVA, sia modificato abbassando la soglia ivi stabilita dal 50 al 20 per cento.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: SANTINI)

20 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

premessi che:

– l'articolo 13, introdotto in prima lettura al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è volto ad adeguare la normativa nazionale in materia di pesca marittima alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, che condannava l'Italia in quanto venuta meno agli obblighi comunitari riguardanti le misure di controllo delle attività ittiche, in particolare per non aver posto in essere efficaci azioni contro i responsabili di infrazioni alla normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento all'utilizzo di reti da posta «derivanti»;

– la disposizione in questione interviene in tal senso, tramite novelle alla legge n. 963 del 1965, con le quali le sanzioni amministrative previste sono estese a chi viola i piani di ricostituzione di specie ittiche, mentre la sanzione della confisca degli strumenti e attrezzi da pesca viene comminata non solo in caso di uso degli stessi, ma anche di semplice detenzione;

– la modifica apportata dalla Camera prevede un'ulteriore sanzione che si traduce nella sospensione, o ritiro in caso di recidiva, della licenza di pesca nei confronti del titolare dell'impresa ittica quale obbligato in solido, nelle ipotesi di violazione degli obblighi relativi alle reti da posta «derivanti»;

– una seconda disposizione volta ad adeguare la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia europea è contenuta nell'articolo 17, introdotto alla Camera e riguardante i prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;

– la sentenza in oggetto, del 25 novembre 2010, ha dichiarato illegittimo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2003 in quanto autorizzava la denominazione di vendita «cioccolato puro» per i prodotti non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale denominazione non è stata ritenuta accettabile in quanto non rientrante tra le denominazioni di vendita obbligatorie e tassative contenute nell'allegato I della

direttiva 2000/36/CE, attuata dal decreto legislativo citato, e perciò ponendosi in contrasto con il sistema, vincolante e complessivo, delle denominazioni di vendita configurato dalla direttiva citata, al cui interno l'aggettivo «puro» non è previsto;

– a seguito della predetta sentenza, l'articolo 17 abroga le disposizioni che consentono la denominazione citata, prevedendo altresì un periodo di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni di prodotti riportanti la denominazione in oggetto;

– la terza disposizione di interesse riguarda l'articolo 19, attuativo di direttiva compresa nell'allegato A del testo approvato in prima lettura e concernente delega in materia di miscele di sementi di piante foraggere;

– il profilo oggetto della delega consiste nella commercializzazione di tali miscele, in attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione con riferimento all'utilizzo delle stesse per la preservazione dell'ambiente naturale;

– l'esigenza sottesa alla normativa in questione è quella di consentire la commercializzazione mediante la previsione di specifiche deroghe, subordinate ad autorizzazione, aventi ad oggetto l'esame cui gli Stati membri sottopongono le miscele di sementi per la preservazione, prima di autorizzarne la commercializzazione;

formula una relazione favorevole, a condizione che sia modificato l'articolo 20, rilevata la necessità di includere tra i Ministri proponenti i decreti legislativi attuativi anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sul presupposto che al Ministro medesimo – a seguito degli accordi in precedenza intercorsi – era stato assegnato il ruolo di autorità «capofila» nella gestione di una materia che coinvolge direttamente il mondo agricolo.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: CURSI)

14 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessò che:

gli stabilimenti balneari e le aziende ad uso turistico-ricreativo costituiscono una realtà fondamentale per il sistema turistico nazionale, una vera e propria eccellenza dell'offerta turistico-ricettiva italiana;

gli stabilimenti balneari, che con le loro peculiarità derivanti da oltre cento anni di storia sono unici nel panorama europeo, nella maggior parte dei casi sono strutture gestite a livello familiare con una forte tradizione alle spalle, piccole imprese individuali o società di persone che offrono i servizi di spiaggia, di piccola ristorazione e di intrattenimento;

gli stabilimenti balneari italiani si distinguono profondamente da quelli del resto dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione turistica, come Francia, Spagna e Grecia, dove la diffusione è assai più contenuta e in molti casi sono gestiti direttamente dagli alberghi e sono a disposizione esclusivamente della loro clientela;

l'incertezza normativa degli ultimi anni ha generato un blocco degli investimenti in quanto il sistema bancario, in assenza di norme certe, non finanzia più le strutture che insistono sulle concessioni demaniali, gettando in una profonda incertezza i titolari delle concessioni stesse e determinando una drastica diminuzione del valore commerciale delle aziende;

rilevata la necessità di concludere la procedura di infrazione n. 4908 del 2008 avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea;

approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità di introdurre, in sede di formulazione della legge delega, disposizioni transitorie di lungo periodo al fine di realizzare e garantire il principio della tutela dell'affidamento derivante dalla certezza del diritto in considerazione degli investimenti ancora in essere eseguiti dagli attuali concessionari;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, in sede di formulazione della legge delega, un indennizzo per i concessionari nei casi di devoluzione delle opere allo Stato e di garantire un quadro normativo più dettagliato con riguardo alla definizione delle opere di facile e difficile rimozione, anche in considerazione del progresso tecnologico legato a tali opere;

si segnala, infine, la necessità di assicurare il puntuale recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, riguardante il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ivi compresi quelli pubblici.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: GIULIANO)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Orsi)

14 settembre 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: DEPUTATA PELINO)

21 settembre 2011

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge,
esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale;

e con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

Per il testo del disegno di legge – al quale la Commissione non propone modificazioni – si veda lo stampato Atto Senato n. 2322-B.